



FAQ Coronavirus e assemblee generali

Ultima modifica 13.09.2020

Le seguenti FAQ si riferiscono all'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24) del 13 marzo 2020 (stato 30 aprile 2020). Per motivi di praticabilità, si rinuncia a modificare il contenuto delle FAQ per adeguarle alle rispettive modifiche dell'ordinanza. Non appena entreranno in vigore modifiche che hanno un impatto sullo svolgimento delle assemblee generali (AG), esse saranno indicate nel presente disclaimer; il disclaimer ha la precedenza rispetto alle FAQ.

Nel frattempo, sono entrate in vigore due nuove ordinanze COVID 19:

- Il 20 giugno 2020 è entrata in vigore l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 in situazione particolare (**Ordinanza COVID-19 situazione particolare**, RS 818.101.26). La presente ordinanza si basa sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e serve a impedire la diffusione del coronavirus e interrompere le catene di trasmissione. Secondo l'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, **le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone restano vietate**. Il divieto si applicava inizialmente fino al **31 agosto 2020** ed è stato prorogato fino al 30 settembre 2020 con modifica del 15 agosto 2020 (art. 15 cpv. 4 COVID-19 Ordinanza sulla situazione particolare). Dal 1° ottobre 2020, le grandi manifestazioni sono di nuovo consentite. Si applicano misure di protezione severe e i Cantoni devono autorizzare gli eventi. In linea di principio, tutte le assemblee possono quindi essere nuovamente tenute fisicamente a partire dal 1° ottobre 2020.
- Inoltre, il 22 giugno 2020 è entrata in vigore l'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di coronavirus (**Ordinanza 3 COVID-19**, RS 818.101.24). Questa ordinanza si basa direttamente sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale ed è finalizzata a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia. L'ordinanza 3 COVID-19 abroga l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (art. 28 Ordinanza 3 COVID-19). L'attuale art. 6f (precedentemente 6b) Ordinanza 2 COVID-19 è reintrodotta nell'**art. 27 Ordinanza 3 COVID-19** e, secondo l'art. 29 cpv. 3 Ordinanza 3 COVID-19 ed era inizialmente valido fino al **31 agosto 2020**. A partire dal 15 agosto 2020 è stato abrogato l'art. 29 cpv. 3 ordinanza 3 COVID 19, il che significa che l'art. 27 ordinanza 3 COVID 19 è ora valido fino al 13 settembre 2020. A partire dal 15 agosto 2020 è stato abrogato il termine di cui all'art. 27 ordinanza 3 COVID 19, cosicché la disposizione, come il resto dell'ordinanza, era valida fino al 13 settembre 2020.
- In occasione della seduta del 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sulla legge COVID-19 e adottato il messaggio concernente il disegno di legge (<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/62332.pdf>) Con il disegno propone al Parlamento di istituire le basi legali che gli permettano di mantenere l'attuale pacchetto di provvedimenti. L'articolo 6 della legge corrispondente contiene la norma di delega per lo svolgimento delle assemblee in forma scritta o elettronica. La legge COVID-19 sarà discussa in Parlamento nella sessione autunnale del 2020. Al fine di garantire una regolamentazione ininterrotta, l'11 settembre 2020 l'ordinanza 3 COVID-19 è stata prorogata fino al 31



dicembre 2021. Le assemblee possono quindi essere tenute ancora in forma scritta o elettronica fino alla fine del prossimo anno. A condizione che non sia necessario emettere un nuovo divieto per le assemblee, le società hanno quindi il diritto di scegliere se tenere o meno le assemblee fisicamente. Le varie forme di svolgimento delle assemblee sono da intendersi in modo alternativo. L'assemblea si svolge fisicamente, per scritto o in forma elettronica. Non è possibile combinare queste forme diverse.

N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
1	Lockdown secondo l'Ordinanza 2 COVID-19 (incl. modifica del 16 marzo 2020)	Le assemblee generali (AG) possono ancora svolgersi come al solito?	<p>Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha qualificato la situazione in Svizzera come "situazione straordinaria" e ha rafforzato le misure di protezione della popolazione. Ai sensi dell'Ordinanza 2 COVID-19 e della modifica del 16 marzo 2020 (RS 818.101.24), sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche o private, comprese le manifestazioni sportive e le attività associative. Questo divieto era inizialmente in vigore fino al 19 aprile 2020 ed è stato prorogato prima fino al 26 aprile 2020 e in seguito fino al 10 maggio 2020. Secondo il Codice delle obbligazioni, i diritti sociali degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione devono essere esercitati nell'AG. Per tutte le deliberazioni è richiesta la presenza fisica degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione, nonché, ove consentito, dei loro rappresentanti personali o del rappresentante istituzionale in AG.</p> <p>Le AG con partecipazione fisica degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione ai sensi del Codice delle obbligazioni sono considerate eventi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 e sono in linea di principio vietate (per l'"assemblea residuale" o casi particolari, vedi sotto).</p>
2	Regolamentazione speciale per le assemblee delle società secondo l'Ordinanza 2 COVID-19	Quali regole speciali si applicano per le AG?	<p>Per le AG, l'art. 6b (finora l'art. 6a) Ordinanza 2 COVID-19 prevede una disposizione speciale per consentire ai partecipanti di esercitare i loro diritti nel rispetto delle esigenze dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale: L'organizzatore può disporre che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto per scritto o in forma elettronica (lett. a) o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore (lett. b). La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
			elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione (art. 6b Ordinanza 2 COVID-19).
3	Altri partecipanti	Gli altri partecipanti (segretario, CdA, ufficio di revisione, rappresentante indipendente, notaio) devono partecipare fisicamente all'AG?	<p>In base all'art. 6b, l'AG si svolge senza diritti di partecipazione fisica degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione. Tuttavia, devono continuare ad essere presenti: un presidente (membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione), un segretario/scrutatore, se del caso, il rappresentante indipendente, se del caso, il rappresentante dell'ufficio di revisione, e un notaio in caso di deliberazioni dell'AG che richiedono un atto pubblico. Si continuerà quindi a tenere un "assemblea residuale" fisica.</p> <p>I rappresentanti degli uffici di revisione possono in ogni caso, e nel caso dell'AG secondo lett. a, anche tutti gli altri partecipanti, partecipare, per via elettronica, purché sia garantita l'identificazione.</p>
4	Autorizzazione	<p>È necessaria un'autorizzazione delle autorità cantonali per lo svolgimento dell'"assemblea residuale" ai sensi dell'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19?</p> <p>È ancora possibile tenere un'AG fisica con l'approvazione dell'autorità cantonale competente invece di avvalersi delle</p>	<p>No, l'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19 è una regolamentazione speciale per le assemblee delle società. Secondo l'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'incontro dei partecipanti supplementari nell'ambito dell'"assemblea residuale" non è un'assemblea ai sensi dell'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19. Di conseguenza, l'"assemblea residuale" non necessita di un'autorizzazione da parte delle autorità cantonali competenti ai sensi dell'art. 7 Ordinanza 2 COVID-19 (indipendentemente dal numero di partecipanti all'"assemblea residuale"; tuttavia, essa deve essere limitata al numero minimo necessario di persone). Devono essere rispettate le disposizioni dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale.</p> <p>Sì, in linea di principio è possibile ottenere un'autorizzazione dall'autorità cantonale competente per l'esecuzione di un'AG fisica (non è possibile rispondere qui alla domanda se l'autorità cantonale competente concederà un'autorizzazione in questo caso). A tale scopo l'organizzatore deve presentare alle autorità un concetto di protezione che deve comprendere (vedi in dettaglio l'art. 7 Ordinanza 2 COVID-19): misure per l'esclusione di persone malate o che si sentono male; adattamento delle condizioni di spazio</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
		possibilità di cui all'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19?	in modo tale che le norme igieniche possano essere rispettate. Se le persone non possono partecipare a causa di malattia ecc., è necessario assicurarsi che possano partecipare elettronicamente o essere rappresentate. Se possibile, tuttavia, anche se la cerchia degli azionisti fosse molto ristretta, si dovrebbe evitare la partecipazione fisica degli azionisti. Inoltre, un incontro mediante l'esercizio dei diritti per via elettronica o mediante un rappresentante indipendente secondo l'art. 6b sarà nella maggior parte dei casi meno impegnativo rispetto all'ottenimento di un'autorizzazione da parte delle autorità cantonali.
5	AG con azionista unico	Il divieto di cui all'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 si applica anche in caso di AG con azionista unico?	Un evento pubblico o privato ai sensi dell'art 6 Ordinanza 2 COVID-19 è un evento limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano <u>più</u> persone. L'AG dell'azionista unico non è pertanto considerata un evento ai sensi dell'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19. Il fatto che all'AG dell'azionista unico possano partecipare fisicamente oltre all'azionista unico anche altre persone (altri partecipanti nel senso dell'"assemblea residuale") non cambia questo fatto; l'unico fattore decisivo è la partecipazione fisica o meno di più azionisti alla manifestazione. L'assemblea dell'azionista unico con gli altri partecipanti può essere tenuta senza l'approvazione dell'autorità cantonale competente. Non appena due o più azionisti partecipano fisicamente all'assemblea, la manifestazione rientra nel divieto di cui all'art. 6 Ordinanza 2 COVID-19.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
6	AG con un unico rappresentante	L'assemblea è soggetta al divieto di cui all'art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 se un solo rappresentante (compreso il rappresentante di un organo della società) rappresenta tutti gli azionisti?	No, questa assemblea non è soggetta al divieto di cui all'art. 6 Ordinanza 2 COVID-19. In questo caso, vale quanto avviene per l'AG con azionista unico.
7	Altre forme giuridiche	Quali società possono avvalersi delle possibilità di cui all'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 per le loro assemblee?	La regolamentazione speciale secondo l'Ordinanza 2 COVID-19 si riferisce alle assemblee di <u>tutte</u> le società. Oltre alle società di capitali come le società anonime e le Sagl, sono considerate società in senso lato anche le società in nome collettivo, le società in accomandita, le associazioni e le società cooperative. Cfr. in questo contesto i contributi sulle singole forme giuridiche più avanti.
8	Altri organi	Anche gli altri organi (come l'organo superiore di direzione o di amministrazione) possono avvalersi delle possibilità di cui all'art 6b Ordinanza 2 COVID-19 per le loro assemblee o sedute?	Gli azionisti devono poter esercitare i loro diritti anche nell'attuale situazione "straordinaria". L'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 prevede quindi le possibilità su come si possano tenere le assemblee dei soci, che altrimenti devono essere svolte fisicamente. Per l'organo superiore di direzione o di amministrazione non è necessaria una regolamentazione speciale, poiché già il diritto applicabile <u>non</u> prevede l'obbligo dell'incontro fisico (cfr. ad esempio l'art. 713 cpv. 2 CO per le società anonime). L'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 è quindi applicabile solo per le assemblee dei soci, ma non per gli altri organi della società.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
9	Campo di applicazione temporale	Quali sono le AG che rientrano nella regolamentazione speciale secondo l'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19?	È decisivo che l'organizzatore decida e prenda le disposizioni appropriate durante il periodo previsto dall'ordinanza, cioè fino al 10 maggio 2020. Il momento in cui si svolge l'AG è irrilevante. È quindi possibile che l'AG sia convocata prima del 10 maggio 2020 e che le relative decisioni siano state indicate nell'invito ai sensi dell'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19, ma che l'AG stessa abbia luogo dopo il 10 maggio 2020.
10	Calcolo dei termini	Qual è la data rilevante per il calcolo del termine ai sensi dell'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19?	È determinante la data del timbro postale in cui le disposizioni ai sensi dell'art. 6b COVID-19 Ordinanza 2 sono state comunicate ai soci. Tuttavia, la data di ricevimento da parte del partecipante <u>non</u> è determinante.
11	Conferenza telefonica e videoconferenza	Secondo l'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 sono possibili AG in videoconferenza e conferenza telefonica?	Sì, l'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 consente l'esercizio dei diritti "in forma elettronica". In linea di principio, occorre garantire che ogni partecipante possa essere identificato/autenticato e possa esprimersi in assemblea, ascoltare i voti degli altri partecipanti ed esercitare i propri diritti, in particolare il diritto di voto (ciò significa che tutti i partecipanti devono riunirsi contemporaneamente per via elettronica, cosa che non sarebbe possibile, ad esempio, via e-mail). Tuttavia, non è prescritto il requisito di immagine. Anche nel caso di una conferenza telefonica o di una videoconferenza, deve essere redatto un verbale dell'AG.
12	E-Mail	Il voto per e-mail è possibile anche secondo l'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19?	L'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19 consente l'esercizio dei diritti "per scritto". La forma scritta equivale a una firma qualificata, ma non a una e-mail.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
13	Atto pubblico	La regolamentazione speciale ai sensi dell'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 si applica anche ai punti all'ordine del giorno che devono essere sottoposti all'atto pubblico?	Sì, le possibilità di cui all'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19 valgono per tutti i punti all'ordine del giorno - anche per le deliberazioni che richiedono un atto pubblico. In caso contrario, questa disposizione non avrebbe alcun effetto. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 Ordinanza 2 COVID-19, le strutture accessibili al pubblico sono chiuse. Tuttavia, l'amministrazione pubblica (art. 6 cpv. 3 lett. j Ordinanza 2 COVID-19) e quindi anche il notariato di Stato rimangono aperti fino a nuovo avviso. Secondo il parere dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), la disposizione dell'ordinanza deve essere interpretata nel senso che il notariato in libera professione non è "accessibile al pubblico" (art. 6 cpv. 2 Ordinanza 2 COVID-19) e che, di conseguenza, <u>non</u> deve essere chiuso. Viene così garantita la possibilità dell'atto pubblico. L'atto pubblico continua ad essere disciplinato dalle disposizioni cantonali sugli atti pubblici.
14	Convocazione/decisione	Come si procede se si desidera fare uso delle possibilità offerte dall'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19?	<u>Se il Consiglio d'amministrazione non ha ancora formalmente convocato l'AG</u> , per la convocazione dell'assemblea continuano ad applicarsi le disposizioni legali del Codice delle obbligazioni (ossia segnatamente la convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'assemblea). Si consiglia di includere nella convocazione le disposizioni specifiche secondo l'Ordinanza 2 COVID-19, che ora si applicano in aggiunta alle disposizioni di legge (riferimento alle modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, ecc.) <u>Se l'AG è già stata convocata</u> , non è necessaria una nuova convocazione. Per le nuove disposizioni non è necessario rispettare i termini di invito, ma devono essere comunicati per scritto o pubblicati in forma elettronica almeno 4 giorni prima della manifestazione.
15	Regolamentazione speciale secondo la modifica dell'Ordinanza 2 COVID-19 e dell'AG virtuale	La regolamentazione speciale per l'AG secondo l'Ordinanza 2 COVID-19 copre anche la possibilità	Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima (16.077, progetto 1) sarà introdotta l'AG virtuale. Tuttavia, il progetto di revisione è ancora in fase di appianamento delle divergenze. Il Consiglio federale non può far entrare in vigore anticipatamente alcuna disposizione.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
		dell'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima?	<p>Con la regolamentazione speciale per le assemblee di società secondo l'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19, viene introdotta una regolamentazione simile, almeno fino al 10 maggio 2020. Tuttavia, le possibilità differiscono notevolmente su alcuni punti dell'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima:</p> <ul style="list-style-type: none">- Per l'AG virtuale in base alla revisione del diritto della società anonima è necessaria una base statutaria. Per poter usufruire delle possibilità di cui all'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19, non è necessaria <u>alcuna</u> base statutaria.- Nell'ambito di un'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima, il Consiglio d'amministrazione deve designare un rappresentante indipendente nella convocazione. L'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19 non contiene deliberatamente una tale esigenza.
16	Rappresentante indipendente	Quando e chi dovrebbe designare un rappresentante indipendente?	<p>Ogni <u>società quotata in borsa</u> è già tenuta a designare un rappresentante indipendente. È l'AG che è competente a designare il rappresentante indipendente. Se il rappresentante non può essere presente dopo la sua elezione, il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la designazione di un sostituto.</p> <p>Le <u>società non quotate in borsa</u>, secondo il Codice delle obbligazioni, sono tenute a designare un rappresentante indipendente solo se offrono la rappresentanza degli azionisti da parte di un organo o di un'altra persona da loro dipendente. Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, il Consiglio di amministrazione nomina il rappresentante indipendente.</p> <p>Con la regolamentazione speciale per l'AG ai sensi dell'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19, gli azionisti possono essere obbligati a fare esercitare i loro diritti (tra cui il diritto di accesso, di informazione e di proposta) dal rappresentante indipendente. Per la designazione del rappresentante indipendente, l'organizzatore, ovvero il Consiglio di amministrazione nel caso di società anonime, è responsabile ai sensi dell'Ordinanza 2 COVID-19, qualora un tale rappresentante non sia già stato nominato.</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
17	Requisiti formali per il rilascio di deleghe e istruzioni	Le deleghe e le istruzioni al rappresentante indipendente possono essere consegnate anche per via elettronica?	Per le società anonime quotate in borsa, la relativa ordinanza (Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa) prevede che le deleghe e le istruzioni possano essere trasmesse anche per via elettronica. Ciò deve essere consentito anche per le società non quotate in borsa se si ricorre alla possibilità dell'art. 6b cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza 2 COVID-19.
18	Rifiuto di partecipazione	È possibile vietare agli azionisti di partecipare all'AG rispettivamente di respingerli?	Secondo il Codice delle obbligazioni, gli azionisti hanno il diritto di partecipare all'AG. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'AG che revocano o limitano il diritto di un azionista di partecipare all'AG sono nulle. Le deliberazioni adottate in assenza dei partecipanti possono essere impugnate. Tuttavia, con l'Ordinanza 2 COVID-19, gli azionisti possono essere obbligati ad esercitare i loro diritti <u>esclusivamente</u> per scritto o in forma elettronica o tramite un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore. Il diritto dell'azionista di partecipare fisicamente all'AG è pertanto temporaneamente limitato.
19	Rinvio dell'AG	Cosa succede se l'AG non può avere luogo nonostante le possibilità offerte dall'Ordinanza 2 COVID-19?	Se, nonostante le possibilità offerte dall'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19, l'organizzatore non si sente in grado di tenere una AG, deve rinviare l'AG a una data successiva. Il Codice delle obbligazioni prevede che il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Tuttavia, questo termine è solo un termine ordinatorio; in caso di superamento del termine, la partecipazione all'Assemblea generale non diventa invalida, né le deliberazioni adottate possono essere impugnate per questo motivo. Nel corso del secondo semestre dell'anno potrebbe quindi essere convocata una nuova AG.
20	Società a responsabilità limitata (Sagl)	Gli stessi principi che si applicano all'assemblea generale di una società	Sì, in linea di principio sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
		anonima valgono anche per l'assemblea dei soci di una Sagl?	Un'importante eccezione si applica per quanto riguarda lo svolgimento fisico di un'assemblea: nel caso di una Sagl, le decisioni dell'AG possono essere prese anche per scritto, a condizione che nessun azionista richieda una discussione orale. L'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 non ha quindi lo stesso significato per la Sagl come per la SA, ma è in linea di principio applicabile ugualmente. In particolare, i diritti dei soci di una Sagl possono essere esercitati anche in forma elettronica (conferenza telefonica o videoconferenza).
21	Società cooperativa	I principi applicabili alla società anonima valgono anche per l'AG della società cooperativa?	Poiché il diritto di rappresentanza presso l'AG delle società cooperative è limitato dalla legge e dallo statuto, la regolamentazione secondo l'art. 6b cpv. 1 lett. a Ordinanza 2 COVID-19 (esercizio dei diritti per scritto o in forma elettronica) è particolarmente importante per le cooperative. Queste possibilità si applicano anche se lo statuto non prevede la votazione per corrispondenza o se non sarebbe consentita dalla legge. Inoltre, il voto scritto o elettronico è possibile anche per l'assemblea dei delegati di una cooperativa.
22	Associazioni	I principi applicabili alla società anonima si applicano anche all'assemblea delle associazioni?	Poiché il diritto di rappresentanza all'assemblea è limitato dalla legge e dagli statuti, la regolamentazione secondo l'art. 6b cpv. 1 lett. a Ordinanza 2 COVID-19 (esercizio dei diritti per scritto o in forma elettronica) è particolarmente importante per le associazioni. In questo caso non è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo 66 cpv. 2 CC. Ciò vale anche se lo statuto non prevede una risoluzione a maggioranza scritta. Inoltre, il voto scritto o elettronico è possibile anche per l'assemblea dei delegati di una associazione.
23	Fondazioni	Per le sedute dei consigli di fondazione valgono gli stessi principi che valgono per l'AG di una società anonima?	No. L'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19 regola solo le AG. La disposizione non si applica alle sedute/decisioni dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di una società (ad es. il consiglio di amministrazione di una SA). Pertanto, la disposizione non è applicabile neanche alle assemblee/decisioni dei consigli di fondazione.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
		Cosa vale per le assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento?	In base al riferimento dell'art. 3 cpv. 1 OFond (art. 53k LPP) al diritto delle società anonime, l'art. 6b Ordinanza 2 COVID-19 si applica anche alle assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento.
24	Assemblea dei comproprietari per piani	Gli stessi principi relativi all'AG di una società anonima si applicano alle assemblee dei comproprietari per piani?	Le comunioni di comproprietari per piani non sono società nel senso legale del termine. L'art. 712m cpv. 2 CC fa tuttavia riferimento alle disposizioni del diritto delle associazioni per quanto riguarda l'assemblea dei comproprietari. Di conseguenza, è applicabile anche l'art. 6b dell'Ordinanza 2 COVID-19. L'amministrazione della comunione dei comproprietari per piano può quindi in particolare ordinare che i comproprietari esercitino il loro diritto di voto per scritto o in forma elettronica.